



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CASSANO e IURLARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2013

Introduzione di norme transitorie per la sospensione della pignorabilità per debiti della casa di abitazione non di lusso e degli immobili necessari all’esercizio dell’attività lavorativa

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro Paese, a seguito della più violenta crisi economica internazionale dal dopoguerra ad oggi, sta vivendo ormai da alcuni anni una pericolosa fase di stallo dalla quale non sembrano esserci le condizioni per un'uscita immediata.

Le soluzioni di rilancio che il Popolo della Libertà ha definito nel suo programma elettorale prevedono, tra le priorità, la risoluzione delle questioni che attengono la casa di abitazione e l'esercizio dell'attività professionale o lavorativa al fine di far prevalere gli interessi delle famiglie e delle piccole e medie aziende sempre più strette nella morsa di questa crisi.

A tal proposito si è ritenuto opportuno presentare il presente disegno di legge che reca l'introduzione di una norma, seppur eccezionale, finalizzata alla sospensione della pignorabilità per debiti della casa in cui si abita e per quelli relativi agli strumenti indispensabili all'attività delle imprese.

Abbiamo detto che si tratta di una proposta eccezionale, dettata da fattori contingenti e proprio per questo, in termini puramente transitori. Infatti, la previsione di impignorabilità vale fino a tutto il 2015, con possibilità di proroga solamente nel caso si protragga la crisi.

In particolare, il testo del disegno di legge è composto di un articolo unico che prevede la possibilità di evitare il pignoramento della prima casa per insolvenza sul mutuo, che né è la principale causa, e dei locali o immobili presso i quali è esercitata

l'attività lavorativa o professionale, per debiti verso le pubbliche amministrazioni o verso terzi. Innanzitutto perché l'attuale normativa appare legittimare una vera e propria intromissione in un contratto liberamente sottoscritto dalle parti; in secondo luogo perché il risultato ottenuto sembra andare in direzione opposta a quella desiderata, in quanto le banche non darebbero mutui in assenza di garanzie oppure li darebbero a interessi altissimi. Così le classi sociali meno abbienti e le piccole imprese sarebbero escluse da qualsiasi possibilità di accesso alla casa o all'attività lavorativa con le sole proprie forze.

Nella fattispecie, per quanto attiene le attività professionali, le norme in vigore già prevedono l'impignorabilità relativa (legge 24 febbraio 2006, n. 52) degli strumenti, degli oggetti e dei libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, nella misura in cui essi non possano essere sostituiti da altri mezzi. Questo dovrebbe valere anche per i locali e gli immobili presso cui l'imprenditore opera, ma la norma non è chiara. Prevedere lo spostamento di un'attività di piccola o media impresa da un locale o da un capannone all'altro, può decretare la morte per onerosità dell'operazione.

A tal fine, si ritiene utile ed indispensabile presentare una proposta capace di ampliare la portata dell'impignorabilità, così da salvaguardare le attività che producono la ricchezza nazionale e le famiglie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fino al 31 dicembre 2015 è disposta l'impignorabilità della casa di abitazione non di lusso, fino a concorrenza del valore dell'immobile con il debito verso le pubbliche amministrazioni o verso terzi.

2. Fino al 31 dicembre 2015 è disposta altresì l'impignorabilità dei locali o immobili presso i quali è esercitata l'attività lavorativa o professionale, per debiti verso le pubbliche amministrazioni o verso terzi.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, per i quali continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Le disposizioni del comma 1 non si applicano, altresì, nei casi di sequestro e confisca posti in essere in applicazione delle norme contro criminalità organizzata.

4. I pignoramenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge e le procedure esecutive in corso alla medesima data, relativamente ai debiti di cui ai commi 1 e 2, aventi ad oggetto la casa di abitazione non di lusso e i locali o immobili presso i quali è esercitata l'attività lavorativa o professionale, fermo restando quanto previsto al comma 3, sono parimenti sospesi fino al 31 dicembre 2015.

5. I creditori interessati muniti di titolo esecutivo, durante il periodo di vigenza della presente legge, possono iscriverne privilegio speciale temporaneo sulla casa di abitazione non di lusso e sul luogo di lavoro la cui pi-

gnorabilità è vietata ai sensi del comma 1 o la cui esecuzione è sospesa ai sensi del comma 4.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le disposizioni attuative del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo possono essere ulteriormente prorogate.